

Merano, 05.03.2018
Prot. 0000193/XIII

GARA INFORMALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 55 CASETTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MERANO PER COMMERCIO ED ARTIGIANATO AI MERCATINI DI NATALE DI MERANO PER LE EDIZIONI 2018/2019 E 2019/2020 (CON RISERVA DI OPZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA DI EVENTUALE RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE ANCHE PER LE EDIZIONI 2020/2021 E 2021/2022 - 2 ANNUALITÀ + 2 ANNUALITÀ) .

L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano intende assegnare per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020, con riserva in via eventuale ed opzionale di rinnovare l'assegnazione anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022, dei Mercatini di Natale di Merano n. 55 stand/casette di proprietà del Comune di Merano per la vendita di prodotti di commercio ed artigianato.

Gli interessati sono invitati a presentare un'offerta, redatta come da allegato "A", "A1"; "A2" e "C" ed alle condizioni di cui all'allegato "B". Tutti gli allegati formano parte integrante della domanda e **dovranno essere sottoscritti e presentati a pena di esclusione.**

Per ulteriori informazioni i richiedenti potranno rivolgersi all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà 45, Sig.ra Ulrike Pertoll (tel. 0473/272022 – e-mail: ulrike.pertoll@merano.eu). Gli interessati s'impegnano fin d'ora a rispettare l'orario di apertura dei Mercatini che sarà specificato di seguito.

Le offerte dovranno pervenire all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà n. 45, 39012 Merano **entro le ore 12.00 del 20 aprile 2018** in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura "Gara informale per l'assegnazione di n. 55 casette del Comune di Merano per commercio ed artigianato ai Mercatini di Natale di

Merano per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020, (con riserva di opzione da parte dell'Azienda di eventuale rinnovo dell'assegnazione anche per le edizioni 2020/2021 e 2021/2022 - 2 annualità + 2 annualità)".

L'assegnazione sarà decisa su insindacabile giudizio espresso da apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del Regolamento nominata dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, la quale valuterà le domande in conformità a quanto disposto dal presente bando e relativi allegati, nonché dal Regolamento dei Mercatini di Merano "Commercio ed Artigianato", consultabile presso la sede dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, e che provvederà a stilare due distinte graduatorie rispettivamente per le categorie "alimentari" e "artigianato/commercio" che restano valide ed efficaci per l'intera durata di tutte le edizioni bandite. La commissione si riserva la facoltà di spostare da una location all'altra o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Merano con la motivazione di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento ed un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero per improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

Un soggetto può partecipare a più bandi, dunque anche per il settore gastronomia, ma potrà essere comunque assegnatario di un solo stand. Per un soggetto si intende una persona giuridica in possesso di partita iva; più persone giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un soggetto.

Nel caso in cui un soggetto dovesse presentare più domande verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico nell'ambito dello stesso bando.

L'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare e così mantenere una o più assegnazioni anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022 alle stesse condizioni di cui al presente bando di gara informale, che viene sin d'ora accettata dal soggetto partecipante.

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC, la cui mancata comunicazione e/o possesso di indirizzo di posta elettronica certificata ad opera dei partecipanti costituisce motivo di esclusione dalla presente gara informale.

Dott.ssa Daniela Zadra
Direttrice dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano

ALLEGATO "A"
MODELLO DI OFFERTA

Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile
(le dichiarazioni in esso contenuto vengono sottoscritte anche quali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000)

Nome	Cognome
Ragione sociale	
Sede legale (indicare indirizzo completo per la fatturazione)	
Partita IVA	
Iscritta alla Camera di Commercio di	N° iscrizione
Persona di contatto	Telefono e cellulare
Indirizzo completo a cui inviare comunicazioni tramite posta	
Email	Posta certificata – PEC (obbligatoria a pena di esclusione)

in quanto legale rappresentante, intende partecipare alla gara per l'assegnazione di 55 cassette di proprietà del Comune di Merano per il settore commercio-artigianato per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020 dei Mercatini di Natale di Merano.

Dichiara che la ditta o società di cui è legale rappresentante non è coinvolta in procedure concorsuali ed è in regola con la normativa antimafia.

Tipo di allacciamento elettrico occorrente?

3 kW 6 kW 9 kW 18 kW

Indicazione della categoria di appartenenza

PRODOTTI ALIMENTARI (compilare l'allegato A1)

- Carne e salumi
- Formaggi
- Pane/prodotti da forno/strudel
- Pasticceria/strudel/torte
- Dolciumi/caramelle/cioccolata
- Grappa/distillati
- Panini farciti
- Vari alimentari (no speck/no strudel)

PRODOTTI ARTIGIANATO/COMMERCIO (compilare l'allegato A2)

Il sottoscritto dichiara di avere una o più cassette di proprietà privata:

SI

NO

Il sottoscritto dichiara che la ditta che rappresenta fa parte di un raggruppamento di imprese, di cui anche altre ditte facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un'autonoma domanda.

SI

NO

indicare le altre ditte: _____

Il sottoscritto dichiara

Il sottoscritto è reso edotto che è espressamente prescritta l'allegazione alla domanda di campioni rappresentativi dell'offerta (nonché di foto e prospetti) e di certificati di qualità dei prodotti e dell'attività dell'artigiano.

SI

Con l'ammissione il sottoscritto si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta, ed a garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro dello stand e dei prodotti.

SI

Il sottoscritto dichiara di aver preso cognizione di quanto previsto nel Regolamento, nel bando e negli allegati che ne fanno parte, e di accettare integralmente tutte le clausole in essi contenute che ritiene vincolanti sotto ogni punto.

SI

NO

Allega:

- 1) copia carta d'identità e codice fiscale del titolare/legale rappresentante;
- 2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea);
- 3) visura camerale attestante l'iscrizione al registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane;
- 4) copia delle condizioni di partecipazione (allegato B) **sottoscritte in originale su tutte le pagine per accettazione** (da allegare a pena di esclusione dalla gara);
- 5) campioni o altro materiale utile alla valutazione come foto, prospetti, certificati di qualità, certificazioni biologiche, attestati di maestro, ecc.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

**ALLEGATO “B”
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

1) L’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Merano, assegna n. 55 casette per le edizioni dei Mercatini di Natale di Merano 2018/2019 e 2019/2020, con riserva da parte dell’Azienda in via eventuale ed opzionale di rinnovare l’assegnazione anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022, da destinare a stand per il settore commercio ed artigianato.

2) La Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento “Commercio ed Artigianato” predispone due distinte graduatorie rispettivamente per le categorie “alimentari” e “artigianato/commercio” e provvede alla nomina degli assegnatari.

I criteri di valutazione sono i seguenti (i punteggi si escludono vicendevolmente):

a) Prodotti alimentari (max. 45 punti)

1) PRODOTTI TIPICI ALTOATESINI/ PRODOTTI CON MARCHIO DI QUALITÀ SÜDTIROL

- prodotto con marchio di qualità (almeno l’80% del totale) – 10 punti
- prodotti tipici altoatesini senza marchio di qualità (almeno l’80% del totale) – 7 punti
- altro – 5 punti

2) PROVENIENZA MATERIE PRIME

- Alto Adige (almeno l’80% del totale) – 10 punti
- Italia/Europa (almeno l’80% del totale) – 7 punti
- Extracomunitari – 5 punti

3) PRODUTTORE - 5 punti

RIVENDITORE - 2 punti

4) PRODOTTI BIOLOGICI (almeno il 50% del totale) – 5 punti

5) Originalità prodotto e valutazione generale della Commissione – da 0 a 15 punti

b) Prodotti di artigianato/commercio (max. 40 punti)

1) PRODOTTI

- Artigiano di prodotti della tradizione artigianale altoatesina fatti a mano (con produzione dell’80% della merce in vendita) – 10 punti
- Rivenditore di prodotti della tradizione artigianale altoatesina fatti a mano (con produzione dell’80% della merce in vendita) – 8 punti
- Artigiano di prodotti artigianali fatti a mano (con produzione dell’80% della merce in vendita) – 9 punti
- Rivenditore di prodotti artigianali fatti a mano (con produzione dell’80% della merce in vendita) – 7 punti
- Rivenditore di prodotti altoatesini non artigianali – 6 punti

- Rivenditore di prodotti non artigianali – 5 punti
- 2) PROVENIENZA MATERIE PRIME
- Alto Adige (almeno l'80% del totale) – 10 punti
 - Italia/Europa (almeno l'80% del totale) – 7 punti
 - Extracomunitari – 5 punti
- 3) Attinenza con il periodo natalizio - 5 punti
 Attinenza con il periodo invernale - 3 punti
- 4) Originalità prodotto e valutazione generale della Commissione – da 0 a 15 punti

In caso di parità viene preferito il richiedente che seguendo l'ordine cronologico ha presentato la domanda per primo, ovvero, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. Sono in ogni caso escluse quelle offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima di accesso fissata in 15 punti.

Il partecipante alla gara accetta espressamente che l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano ha la facoltà di spostare da una location all'altra la casetta/postazione o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Merano con la motivazione di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento ed un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

Un soggetto può partecipare a più bandi, dunque anche per il settore gastronomia, ma potrà essere comunque assegnatario di un solo stand. Per un soggetto si intende una persona giuridica in possesso di partita iva; più persone giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un soggetto.

Nel caso in cui un soggetto dovesse presentare più domande verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

La categoria merceologica "Carne e salumi" è limitata a 3 stand, più un ulteriore stand a titolo di sponsor, quella dei "Pane e prodotti da forno" a 2 stand, più un ulteriore stand a titolo di sponsor, quella dei "Formaggi" a 2 stand, quella di "Pasticceria" a 2 stand, quella di "Caramelle/torrone/dolciumi" a 4 stand, quella di "grappe e distillati" a 1 stand, quella di "panini farciti" a 2 stand, quella di diversi alimentari a 3 stand.

La Commissione si riserva in ogni caso e a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare le suddette limitazioni o anche di "ripescare" i non aventi diritto, qualora ritenesse particolarmente meritevole un numero maggiore di espositori o qualora non venisse raggiunta una qualità minima generale dell'offerta dei Mercatini di Natale.

Per poter raggiungere gli obiettivi di cui al Regolamento, l'Azienda di Soggiorno si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo

numero congruo di casette ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista, a condizione della stipula di un contratto di sponsorizzazione a favore dell'Azienda di soggiorno, i cui introiti saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese e/o servizi generali relativi ai Mercatini di Natale di Merano. In tale ipotesi la partecipazione sarà formalizzata tramite la stipula del contratto di sponsorizzazione e rimarranno applicabili le disposizioni del Regolamento per quanto compatibili.

Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini.

3) Per l'occupazione del suolo pubblico è dovuta al Comune di Merano dall'organizzatore il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) che viene ripartito tra gli espositori all'interno della quota dovuta per l'assegnazione della casetta. Per l'utilizzo delle strutture dei Mercatini di Natale di Merano vengono rimosse le somme dovute come da tariffario deliberato annualmente, soggette a rivalutazione ASTAT, nonché come quota di rimborso spese.

4) L'assegnatario si impegna a ritenere l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano estranea da eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Azienda di Soggiorno non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

5) La fornitura di corrente elettrica verrà garantita esclusivamente dall'Azienda di Soggiorno, che stipulerà un contratto con l'Azienda Energetica Consorziata o altro fornitore. L'uso di corrente elettrica verrà conteggiato tra le spese accessorie. Il quadro elettrico viene fornito dall'elettricista proposto dall'Azienda di Soggiorno. Se l'assegnatario possiede un quadro elettrico questo deve essere collaudato dall'elettricista al momento dell'allaccio. Non sono consentiti allacciamenti non autorizzati. L'illuminazione interna delle casette è a carico degli assegnatari e sono ammesse esclusivamente luci calde. Non è consentito l'uso di lampade al neon, luci intermittenti, faretti e pubblicità luminosa. L'assegnatario dichiara di accettare eventuali prescrizioni impartite dall'organizzazione sul tipo di illuminazione interna per perseguire gli obiettivi del Regolamento.

Per ogni casetta saranno messi a disposizione massimo 18 kW, salvo deroghe per casi specifici da concordare.

6) L'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui i Mercatini di Natale di Merano non dovessero essere organizzati.

7) Tra l'assegnatario e l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano sarà stipulato un contratto entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione. Al momento della stipula l'assegnatario non dovrà avere alcuna pendenza economica con il Comune di Merano o con l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano riferita a rapporti di qualsiasi genere, a pena di esclusione dalla nuova gara. L'importo offerto dall'assegnatario per l'aggiudicazione della casetta dovrà essere integralmente

pagato all'atto della sottoscrizione del contratto. **È dovuto il pagamento di un acconto nella misura del 50% entro il 31 agosto di ogni anno.**

In difetto, l'assegnatario decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto.

8) **Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere stipulata una fidejussione bancaria o assicurativa per il valore di € 2.500** a favore dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano a copertura di eventuali danni e/o inadempimenti e/o sanzioni e/o penali. La fidejussione deve avere un periodo di validità fino a tutto il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono tenuti i Mercatini.

In alternativa, può essere depositato un assegno circolare di pari importo che sarà restituito solo dopo il pagamento di tutte le debenze attive verso l'Azienda di Soggiorno.

9) L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.

10) Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto, secondo l'art. 25 del Regolamento. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni del Mercatino anche mediante una decurtazione dal punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 15 punti. In particolare, in caso di vendita di alcolici a minori di 16 anni verrà disposta direttamente la chiusura parziale o totale dello stand.

Inoltre, ed in aggiunta a quanto previsto in altri punti del presente allegato, sono previste le seguenti sanzioni per infrazioni di qualsiasi tipo/specie:

1^ violazione: diffida scritta

2^ violazione: € 250

3^ violazione : € 500, oltre all'eventuale chiusura dello stand in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

4^ violazione: € 1.000, oltre all'eventuale chiusura dello stand in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

5^ violazione: € 2.000, oltre all'eventuale chiusura dello stand in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

6^ violazione: € 4.000, oltre alla chiusura anche in caso di violazioni di specie/tipo diverso.

10.1) Se un venditore rifiuta l'osservanza di un ordine specifico impartito dall'Azienda di Soggiorno entro il termine imposto, l'Azienda procede d'ufficio ed in via sostitutiva con addebito delle relative spese. L'assegnatario accetta in ogni caso che il materiale (a titolo esemplificativo: attrezzature, prodotti ecc) eventualmente asportato sia custodito presso i locali dell'Azienda. I titolari possono ritirare il materiale in qualsiasi momento e l'Azienda ed i suoi uffici sono sollevati in ogni caso da qualsiasi responsabilità.

11) Gli incentivi possono essere corrisposti a coloro che hanno effettivamente svolto le attività previste dal Regolamento dei Mercatini di Natale in modo corretto ed esemplare, e che gestiscono il loro spazio espositivo e la vendita dei propri prodotti in

modo consono e singolare rispetto all'evento con degna funzione di esempio. La valutazione verrà espressa dall'Azienda di Soggiorno che stilerà una classifica per nominare il migliore stand tra le categorie presenti. Questi incentivi possono, in caso di partecipazione a successive edizioni dei Mercatini, rilevare un aumento del punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 10 punti. Inoltre possono essere previsti i seguenti incentivi per il vincitore dell'evento in corso:

- nomina come esempio positivo nelle comunicazioni per gli standisti dell'evento in corso e per le future edizioni;
- presentazione dello stand sui canali dell'Azienda di Soggiorno, p.e. sito web, Facebook, Newsletter, ecc.;
- sconto sull'affitto dell'edizione successiva fino ad una percentuale del 20%.

12) In caso di chiusura parziale lo stand o la sua gestione può essere affidata, seguendo l'ordine della graduatoria, ad altra ditta per il periodo di imposta chiusura.

13) È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell'assegnatario a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, che a tal fine valuterà l'ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal regolamento.

14) In caso di rinuncia o mancata partecipazione all'evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l'Azienda di Cura, Turismo e Soggiorno di Merano si riserva di assegnare la postazione/stand al successivo richiedente avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia.

15) La rinuncia alla casetta e alla postazione per gravi e comprovati motivi (lutto, malattia), comunicata tempestivamente con lettera raccomandata può dare luogo, a giudizio insindacabile dell'Azienda, al rimborso della quota saldo, mentre verrà trattenuto l'importo dell'acconto a titolo di rimborso spese generale. Se per qualsiasi ragione, anche grave, l'assegnatario abbandona durante lo svolgimento dei Mercatini di Natale lo stand e lo chiude, nulla è dovuto a titolo di rimborso e/o sconto, anzi, verrà trattenuta in tutto o in parte la fidejussione/assegno a titolo di penale salvo il risarcimento del maggior danno e la revoca ad nutum dal contratto.

16) È vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione e comunque non immediatamente riconducibili al territorio dell'Alto Adige e/o allo spirito natalizio ed invernale. È vietato l'uso e la commercializzazione di crema di cioccolato a marchio "Nutella".

17) La domanda di partecipazione è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione egli si obbliga a sottoscrivere il contratto, a partecipare alle edizioni 2018/2019 e 2019/2020, (nonché, in seguito all'esercizio della facoltà da parte dell'Azienda di rinnovare l'assegnazione, anche alle successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022), dei Mercatini di Natale di Merano con lo stand che gli verrà assegnato, il tutto accettando senza riserve il Regolamento dei Mercatini di Natale di Merano nonché il bando e le presenti condizioni di partecipazione, così come tutte le

disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo nell'interesse generale della manifestazione.

18) L'applicazione sul fronte della casette di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose non è ammessa, nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione, salvo deroghe specifiche. Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte dell'Azienda di Soggiorno, utilizzare chiodi, graffette, cartelli ecc.

E' altresì vietato installare tende o altre strutture di protezione, nonché coprire le casette con teli, nylon e quant'altro.

Per l'attività di vendita e per il comportamento si richiamano tutte le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, precisando, in particolare, che negli stand è vietata la musica e che ogni iniziativa deve essere comunque previamente concordata con l'organizzazione.

19) E' vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie e quant'altro all'esterno dello stand assegnato e produrre rumori fastidiosi. L'inadempienza di tali norme può comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.

20) L'Azienda impartirà precise disposizioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti. Lo spazzamento della neve è a carico dell'assegnatario presso le piazzole/casette nonché su uno spazio di 2 metri su tutti i lati, salvo diversa indicazione dell'organizzazione.

21) Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle procedure e regole di cui al presente allegato, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio regolare la produzione, l'esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà per gli assegnatari, ed in caso di loro inosservanza l'Azienda si riserva il diritto di chiusura degli stand o di imporre altre sanzioni. In caso di chiusura non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.

22) L' Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, ovvero pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di sorta. L'Azienda nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta.

23) I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l'Azienda ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale, informativa e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di

avvalersi dei diritti di cui al d.lgv. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto “a pena di esclusione” dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione.

Titolare del trattamento è l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà n. 45, Dott.ssa Daniela Zadra.

24) Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l’inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di abbandono, l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l’espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti oltre all’incameramento della fidejussione/assegno a titolo di penale ed alla revoca ad nutum dal contratto.

25) L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario della postazione incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.

26) L’assegnatario è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgv. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

27) Gli importi annui che gli assegnatari saranno tenuti a versare all’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano saranno aggiornati secondo gli indici ASTAT.

28) La ditta o società dichiara di non essere coinvolta in procedure concorsuali e di essere in regola con la normativa antimafia.

29) L’Azienda di Soggiorno non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.

30) Costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità di forni, fornelli, camini, grill ecc. alimentati a liquidi e/o gas infiammabile e/o con altro combustibile infiammabile. L’assegnatario deve collocare all’interno della casetta un estintore idoneo rispondente alla normativa vigente in materia con capacità minima di 6 kg a polvere e classe estinguente 55A 233BC.

31) Per prevalenti motivi estetici, l’ubicazione e le caratteristiche degli eventuali listini prezzi devono essere specificamente approvati dall’organizzazione.

32) I richiedenti devono essere necessariamente in possesso di una partita iva.

33) Ai sensi degli art. 2 e 23 del regolamento, e' prevista l'insindacabile facoltà della Commissione di cui all'art. 7 del regolamento di escludere dalla graduatoria le offerte manifestamente incompatibili con gli obiettivi del citato articolo 2 e/o chiaramente inidonee a poter offrire un servizio in linea con la buona riuscita della manifestazione.

34) Le ditte partecipanti che appartengono ad un raggruppamento di imprese, di cui anche altre ditte facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un'autonoma offerta, devono dichiararlo.

35) L'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare e così mantenere una o più assegnazioni anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022 alle stesse condizioni di cui al presente bando di gara informale, che viene sin d'ora accettata dalla ditta partecipante. In tal caso, l'Azienda di Soggiorno comunica l'intervenuto rinnovo tramite PEC.

36) La mancata comunicazione e/o il mancato possesso dell'indirizzo PEC da parte del soggetto partecipante costituisce espresso motivo di esclusione del concorrente dal presente bando di gara.


37) L'abbandono e/o la rinuncia dello stand assegnato costituisce grave inadempimento nonché titolo per poter esercitare il diritto di recesso ad nutum da parte dell'Azienda di Soggiorno dal contratto senza che l'assegnatario possa invocare pretese di sorta nei confronti dell'Azienda, con conseguente diritto dell'Azienda di incamerare e/o incassare immediatamente la garanzia di cui al punto 8) a titolo di penale, espressamente salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento di tutti gli ulteriori danni causati all'Azienda di Soggiorno.

Il presente allegato "condizioni per la partecipazione" viene sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "C"
PERIMETRAZIONE MERCATINO DI NATALE DI MERANO



Il presente allegato viene sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

PREZZI – PREISE 2018-2019

Affitto per categorie commercio/artigianato e alimentare <i>Standmiete für Kategorie Handel/Handwerk und Lebensmittel</i>	€ 2.610 + IVA 22%
--	-------------------

Spese secondarie approssimative – Ungefähre Nebenkosten 2018-2019

Pulizia strade e asporto rifiuti Straßenreinigung und Müllentsorgung	300,00 € + IVA/MwSt.
Programma di contorno Rahmenprogramm	200,00 € + IVA/MwSt.
Consumo elettrico Stromverbrauch	Consumo minimo – Mindestverbrauch 0-333KW 120,00 € + IVA/MwSt. Consumo massimo – Höchstverbrauch 3000 KW 1.080,00 € + IVA/MwSt.

ORARI D'APERTURA COMMERCIO – ÖFFNUNGSZEITEN HANDEL 2018-2019

Lunedì – Giovedì Montag – Donnerstag	10 – 19
Venerdì, Sabato e festivi Freitag, Samstag und Feiertage	10 – 20
Domenica Sonntag	10 – 19
Aperture speciali – Besondere Öffnungszeiten	
24.12.	10 – 15.30
25.12.	Chiuso Geschlossen
31.12.	10 – 15.30
01.01.	10 – 20
06.01.	10 – 18

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------